

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017, esprimendo le seguenti considerazioni.

Si premette che “Nella vigente disciplina sono venuti meno i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l’artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita ai Comuni” (Parere MISE n. 188379 del 27 ottobre 2014).

L’art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, che riconosceva quale requisito professionale sufficiente per l’accesso alla professione di acconciatore la prestazione di «un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente», è stato abrogato.

Pertanto, per quanto attiene ai requisiti professionali deve farsi esclusivo riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 174/2005, che non riconosce come requisito sufficiente la prestazione di “un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente”.

Per attività lavorativa qualificata si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto Collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.